

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO  
nominata con Decreto del Presidente n. 9 del 25/1/2016  
(ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 24/2017)

Allegato al verbale della seduta del 16 maggio 2018

DICHIARAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO RELATIVA ALL' "AREA DALLE CARATTERISTICHE PAESAGGISTICHE,  
SOTORICO E AMBIENTALI DELLE PARTECIPANZE AGRARIE DI CENTO E DI PIEVE DI CENTO" IN COMUNE DI  
CENTO, PROVINCIA DI FERRARA  
*ai sensi dell'art.13, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 42 del 2004*

ALLEGATO F  
SPECIFICA NORMATIVA SUGLI INTERVENTI E USI AMMISSIBILI

Ex Allegato F al verbale della Commissione provinciale per il paesaggio del 19/03/1997 relativo alla *"Proposta di tutela della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna per l'area denominata "Parco Agricolo di Malaffitto" compresa nella zona dalle caratteristiche storico-ambientali della Partecipanza Agraria di Cento" (Comune di Cento – Provincia di Ferrara)"*, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cento dal 3/4/1997 al 3/7/1997

Bologna, 16/05/2018

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA


PG.2018. 0352699

del 16/05/2018





**COMMISSIONE PROVINCIALE  
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI  
DELLA PROVINCIA DI FERRARA**  
(LEGGE 29.06.1939, N. 1497)



ALLEGATO F

SPECIFICA NORMATIVA SUGLI INTERVENTI E USI AMMISSIBILI

relativa alla proposta di tutela della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna per l'area denominata "Parco Agricolo di Malaffitto" compresa nella zona dalle caratteristiche storico-ambientali della Partecipanza Agraria di Cento" (Comune di Cento - Provincia di Ferrara).

Il territorio della Partecipanza Agraria di Cento è classificato nel P.T.P.R. della Regione Emilia Romagna come zona di interesse storico-testimoniale.

L'art. 23 delle norme del Piano individua per tali aree i criteri per disciplinare gli interventi di modifica del territorio, invitando le Province e i Comuni a rispettare alcuni indirizzi, nell'applicazione degli strumenti di pianificazione.

In particolare si rileva la necessità di evitare "qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale; gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente".

Gli interventi edilizi ed urbanistici devono pertanto garantire il rispetto degli elementi della organizzazione territoriale e dei caratteri costruttivi locali.

Opere di ristrutturazione e ampliamento di edifici storici

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo criteri di conservazione, recupero e restauro dell'esistente, mantenendo le caratteristiche costruttive e materiali dell'edificio e per i nuovi ampliamenti la stessa tipologia storica dell'immobile.

Opere di nuova edificazione nel territorio agricolo

Deve essere riproposta la stessa tipologia degli edifici storici della Partecipanza Agraria di Cento, gli stessi materiali di finitura esterna anche se non necessariamente gli stessi materiali per le strutture interne.

Opere di ristrutturazione e ampliamento di edifici di recente costruzione

Gli interventi edilizi saranno adeguati all'edificio, in base all'epoca e tecniche di costruzione ed omogenei per tecniche e materiali costruttivi.

Si intendono compresi gli interventi di nuova edificazione nella stessa unità insediativa extraurbana.

### Opere pubbliche e infrastrutturali

I lavori di carattere urbanistico, viario, tecnologico, canalizio, saranno realizzati per quanto possibile secondo i criteri della bioingegneria, con materiali e tecniche esecutive della tradizione locale.

### Opere di modifica del territorio agrario

Sono escluse dall'area della Partecipanza Agraria di Cento tutte le opere che comportino alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale, quali:

la chiusura dei maceri;

l'abbattimento di siepi, di alberi e di filari arborei appartenenti alla flora locale (ad eccezione delle specie coltivate e dei casi in cui le piante comportino pericolo per la pubblica incolumità, e l'abbattimento sia seguito da immediata sostituzione delle stesse essenze);

il drenaggio sotterraneo e altre forme di riorganizzazione agricola aziendale o miglioria agraria, con variazione dell'assetto agrario tipico del territorio.

Nel territorio della Partecipanza, sottoposto a tutela ai sensi della Legge 1497/1939, sono applicati i procedimenti autorizzativi previsti dalla Legge 431/85.

Il Comune di Cento, rilasciata la autorizzazione o concessione edilizia, a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Integrata o Allargata, provvederà ad inviare alla Soprintendenza di Ravenna, Ferrara, Forlì e Rimini, autorizzazione ex art. 7 della Legge 1497/1939 con relativa documentazione grafica, fotografica e tecnica.

La Soprintendenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della pratica, potrà eventualmente proporre l'annullamento della autorizzazione, con provvedimento motivato, al Superiore Ministero.

Tale procedura è applicata anche alle richieste di concessione in sanatoria ai sensi della Legge 47/85.

